

**STATUTO DI ARCI PESCA F.I.S.A.
COMITATO TERRITORIALE DI BERGAMO E BRESCIA APS**



Nel prosieguo ogni qualvolta si citerà "ARCI PESCA F.I.S.A. COMITATO TERRITORIALE DI BERGAMO E BRESCIA APS" si intenderà l'"ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente - Comitato Territoriale di Bergamo e Brescia APS".

PREMESSA

ARCI PESCA F.I.S.A. COMITATO TERRITORIALE DI BERGAMO E BRESCIA APS aderisce all'ARCI PESCA FISA APS Nazionale ai suoi principi programmatici ed alle finalità regolate nel suo Statuto.

ARCI PESCA F.I.S.A. COMITATO TERRITORIALE DI BERGAMO E BRESCIA APS è una libera Associazione operante nel territorio delle provincie di Bergamo e Brescia, senza fini di lucro. All'atto di approvazione del presente statuto ha sede legale in Bonate Sotto Via San Giorgio, n° 8. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune può essere de liberata dal Consiglio Territoriale e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARCI PESCA F.I.S.A. COMITATO TERRITORIALE DI BERGAMO E BRESCIA APS è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.L GS. 117/2017) di seguito indicato come CTS.

ARCI PESCA F.I.S.A. COMITATO TERRITORIALE DI BERGAMO E BRESCIA APS è una associazione non riconosciuta ex art.36 e seguenti del Codice Civile;

ARCI PESCA F.I.S.A. COMITATO TERRITORIALE DI BERGAMO E BRESCIA APS utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione di ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente Comitato Territoriale di Bergamo e Brescia APS" o brevemente "ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS", come anche eventualmente citata nel seguito del presente atto.

La premessa è parte integrante del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

**TITOLO I - DELL'IDENTITÀ ASSOCIATIVA E DEI PRINCIPI PROGRAMMATICI
ARTICOLO 1 - Principi**

ARCI PESCA F.I.S.A. COMITATO TERRITORIALE DI BERGAMO E BRESCIA APS si organizza per settori specifici legati alle attività svolte, prevalentemente, negli ambienti acquatici.

ARTICOLO 2 - Caratteristiche

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS è la Federazione dei pescatori RICREATIVI e sportivi, dei subacquei, dei nautici, sportivi e diportisti, delle guardie pesca volontarie, dei volontari impegnati nella protezione civile e nella protezione ambientale, nonché:

- di tutti quei cittadini che pur non svolgendo alcuna delle attività previste ma che avendo attinenza con gli scopi e le finalità della Federazione intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali, ricreative e formative dell'informazione e della conoscenza scientifica;

*Lowalberto Mura
Bene Lere pisco lo*



- di coloro che intendono lo sport quale manifestazione della socializzazione, dello spirito dell'avventura, del piacere della gara disinteressata e nel rispetto di tutti i cittadini al godimento dell'ambiente inteso come patrimonio inalienabile da salvaguardare.

ARTICOLO 3 - Finalità associative

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS promuove fra tutti i cittadini la costituzione di specifiche forme aggregative rappresentative delle attività sportive, di formazione, di protezione civile, di volontariato, di difesa dell'ambiente, turistiche nonché itinerari enogastronomici con particolare riferimento alle tradizioni marinare e rivierasche sul territorio nazionale.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS promuove lo studio, la conoscenza scientifica dell'ambiente naturale e degli ecosistemi acquatici come elemento fondante per la formazione della personalità di ogni individuo, contro ogni forma di sfruttamento e alienazione e di inquinamento ambientale.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS promuove idonee iniziative per il superamento di qualunque diritto esclusivo di pesca e tutti gli strumenti atti affinché i pescasportivi partecipino in prima persona al governo dell'attività della pesca e della risorsa ittico-ambientale.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS coopera con tutti i singoli e le organizzazioni che nei campi della vita sociale culturale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS è per la pace, per la cooperazione internazionale e per l'Unità europea.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS bandisce il razzismo, l'emarginazione e le discriminazioni sociali e pone a propria base la pratica dei valori della solidarietà, delle alleanze e del pluralismo.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS opera per lo sviluppo e la conoscenza dell'attività piscatoria quale momento sociale, per la tutela degli ambienti acquatici e la valorizzazione del turismo.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS opera per favorire l'associazionismo giovanile, delle donne, degli anziani e dei disabili; la cooperazione e la formazione culturale e professionale, il volontariato, il servizio civile, la protezione civile e ambientale.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS intende collaborare con le altre associazioni ed organizzazioni che perseguono finalità comuni, ricercando e promuovendo forme di intesa ed unità nell'ottica del rispetto dell'autonomia e per realizzare gli interessi degli associati.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS intende operare facendosi promotrice di iniziative, di elaborazione e proposizione legislativa di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare, affinché le istituzioni ai vari livelli realizzino sul piano istituzionale una legislazione organica.

Carla Pizzini
Beco Lee Pizzini



ARTICOLO 4 - Partecipazione ad altri enti

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS, può aderire o partecipare alla costituzione di Associazioni, Federazioni o Confederazioni che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e le peculiarità della Federazione Nazionale; in tal caso, gli associati all'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS saranno automaticamente associati a tali sodalizi salva la facoltà di rinuncia del singolo.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS può aderire ad Organismi Internazionali.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS può partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS, può promuovere o partecipare a Fondazioni, Centri Studi, Istituti Scientifici, Enti, Società anche di capitali che abbiano oggetto e finalità affini a quelli della Federazione.

Possono comunque essere stipulati "patti federativi" e protocolli di intesa con altre Associazioni

ARTICOLO 5 - Attività di interesse generale

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In ogni caso, per lo svolgimento delle suddette attività l'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS potrà:

- promuovere e organizzare eventi e manifestazioni sportive nell'ambito delle tecniche della pesca dilettantistica (gare, corsi);
- promuovere percorsi laboratoriali e formativi per le nuove generazioni in collaborazione con scuole e istituti educativi;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul rispetto degli ambienti acquatici, della fauna ittica e delle normative vigenti in materia di pesca;
- partecipare ad organismi consultivi di gestione di ambienti acquatici di acque interne;

Brescia 16/10/2013 *Cavalotti Muro*



- gestire ambienti acquatici di acque interne, pubblici o privati, anche per la posa di strutture atte a facilitarne la riproduzione e la crescita;
- organizzare feste, momenti di socializzazione o ludici;
- promuovere iniziative di solidarietà e sostegno alle persone disabili;
- organizzare corsi in particolare per i giovani e le persone anziane per la conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, per l'apprendimento delle tecniche di pesca nelle acque interne;
- promuovere attività di vigilanza e di protezione civile, nel rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi vigenti;
- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- promuovere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socioeconomico;
- promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine della salvaguardia e/o recupero ambientale

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura della direzione territoriale definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dovrà essere documentato nella relazione al bilancio d'esercizio.

L'Associazione potrà esercitare raccolte fondi ai sensi dell'art 7 del Codice del Tero Settore.

TITOLO II - SOCI E BASI ASSOCIATIVE

ARTICOLO 6 – Soci e condizioni di iscrizione del socio individuale.

ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né precede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni e quote di natura patrimoniale.

Ad ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

Qualsiasi persona può iscriversi all' ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, purché ne condivida scopi e finalità.

Possono aderire all' ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS soggetti collettivi quali associazioni che abbiano finalità ed oggetto simile o compatibile con quelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS purché dichiarino di accettare il presente statuto e ne adottino la tessera sociale.

Beeke Liando Cavalotti Mux



Gli aspiranti soci devono presentare domanda presso la struttura associativa competente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail se disponibile o in alternativa numero di telefono, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI PESCA F.I.S.A. APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

Il Consiglio Territoriale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In caso di rigetto motivato della domanda di ammissione, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente Territoriale a cui si è aderito entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti di ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS.

ARTICOLO 7 - Diritti e doveri del socio individuale

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS;
- a partecipare alla vita associativa ed esserne eletto nei relativi organismi;
- ad esaminare i libri associativi previa presa visione diretta presso la sede di ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al Patrimonio dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla Direzione competente, la quale potrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Basso leonardo Padalino mura



ARTICOLO 8 - Casi di esclusione del socio individuale

La qualità di socio si perde per:

- mancato rinnovo della tessera associativa;
- decesso del socio;
- esclusione che potrà essere deliberata dagli organismi dirigenti del livello di riferimento, qualora sia constatato;
- mancato pagamento della quota associativa;
- comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS;
- inosservanza dello statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 9 - La sospensione del socio individuale

Nei casi previsti dall'articolo 8, il Consiglio dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS, anziché attivare direttamente la procedura di esclusione, può, in via preventiva, deliberare la "sospensione cautelare" dell'associato o del soggetto collettivo affiliato. La deliberazione di sospensione dovrà prevedere di porre fine immediatamente al comportamento imputato, e un congruo periodo di tempo per rimediare agli eventuali danni e controllare che i fatti imputati non abbiano a ripetersi. La deliberazione che approva la sospensione cautelare deve essere prontamente comunicata ai Garanti, che entro 30 giorni dovranno decidere le modalità di reintegrazione, o l'eventuale inizio del procedimento di esclusione di cui sopra.

ARTICOLO 10 - Soggetti Collettivi, condizioni di affiliazione

Come indicato all'articolo 6, possono aderire all'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS soggetti collettivi quali altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che abbiano finalità ed oggetto simile o compatibile con quelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS purché dichiarino di accettare lo Statuto Nazionale, regionale e territoriale dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS e ne adottino la tessera sociale.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS, e comunque rispettare i requisiti dell'Art. 35 del CTS.

ARTICOLO 11 - Diritti e doveri dei soggetti collettivi

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Bressana Bottarone

Carabinieri: M. U.



È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti.

La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso a cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

La qualifica di soggetto collettivo dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS
- a partecipare alla vita associativa secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- a usufruire ed erogare i servizi organizzati dall'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS.

I soggetti collettivi sono tenuti al pagamento dell'affiliazione, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 12 - Casi di esclusione dei soggetti collettivi

La qualifica di soggetto collettivo affiliato all'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS si perde per:

- mancano rinnovo dell'affiliazione;
- rifiuto motivato da parte degli Organi Dirigenti dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS;
- scioglimento o altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica;
- comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS;
- inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 13 - La sospensione dei soggetti collettivi

L'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS può deliberare la sospensione cautelare del soggetto collettivo affiliato con le stesse modalità previste per la sospensione dei soci individuali di cui all'art. 9.

ARTICOLO 14 - Sodalizi aderenti

I sodalizi aderenti all'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS sono retti da propri statuti e conservano autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale.

ARTICOLO 15 - Patti federativi

Possono essere stipulati "patti federativi" e protocolli di intesa con altre Associazioni.

I termini, gli obblighi e le condizioni saranno determinati dai consigli competenti ai vari livelli.

Bes. Lee Jancor G

Cardaletti M. Uscij



TITOLO III - ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 16 - Organi e strutture del Comitato Territoriale

Sono organi del Comitato Territoriale:

- il Congresso Territoriale o Assemblea ai sensi dell'art. 24 del CTS
- Consiglio Territoriale;
- il Presidente Territoriale;
- il o i Vicepresidenti Territoriale;
- il Segretario Territoriale;
- la Direzione Territoriale;
- l'Organo di Controllo Territoriale (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)
- il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017).

ARTICOLO 17 - Il Congresso Territoriale o Assemblea ai sensi dell'art. 24 del CTS

1. Il Congresso Territoriale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS.
2. Al Congresso Territoriale (o Assemblea) partecipano, con diritto di voto, i soci, individuali e i delegati degli eventuali enti collettivi aderenti all'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIAAPS.
3. Il Congresso Territoriale può essere ordinario o straordinario.
4. E' straordinario quello convocato per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. E ordinario in tutti gli altri casi.
5. Il Congresso Territoriale ordinario (o Assemblea ordinaria) è convocato dal Consiglio Territoriale una volta all'anno e si svolge in epoca antecedente a quello Nazionale e a quello Regionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.
6. Il Congresso Territoriale ordinario è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
7. Ciascuna associato ha un voto, agli associati che siano Enti del Terzo Settore è attribuito un voto ogni 25 loro associati, sino ad un massimo di cinque.
8. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
9. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

Becchi Piccolo

Caraleto. Mura



ARTICOLO 18

Il Congresso Territoriale straordinario può essere convocato:

- con deliberazione del Consiglio Territoriale approvata da almeno i 2/3 dei consiglieri componenti ed effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci;
- su richiesta motivata dalla Direzione Nazionale;
- su richiesta motivata dalla Direzione Regionale.

Il Congresso Territoriale o Assemblea ordinaria dei soci:

- si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui è riferito il bilancio di esercizio in approvazione;
- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali,
- invia al Comitato Nazionale tramite il Comitato Regionale mozioni e proposte di modifiche ai documenti nazionali;
- discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA F.I.S.A. APS sul territorio di sua competenza;
- elegge il Consiglio Territoriale di cui al successivo articolo 19;
- elegge i delegati al Congresso di istanza superiore secondo le norme dettate dal Consiglio Nazionale.
- Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

ARTICOLO 19 - Il Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale è l'organo di amministrazione dell'ARCI PESCA FISA APS ai sensi dell'art.26 del CTS, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

Il Consiglio Territoriale è eletto dal Congresso Territoriale di cui al precedente articolo ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento esso ha il compito di:

- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso, del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale;
- convocare il Congresso Territoriale e nominare la Commissione Verifica Poteri;
- verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni e specifiche assemblee;
- deliberare strutture ed organigrammi Territoriali proposti dalla Direzione Territoriale;
- ratificare la nomina della Direzione Territoriale dei responsabili politici ed organizzativi di tutte le proprie strutture;
- approvare eventuali specifici regolamenti organizzativi;

Beccheri Giancarlo

Padalotto, M. L. 2



- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali nell'ambito territoriale;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Territoriale ed i componenti della Direzione Territoriale;
- discutere il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente articolo 18 e, se dovuto, il bilancio sociale;
- ratificare la nomina di Vicepresidente Vicario indicata dal Presidente Territoriale.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per verificare la proposta di bilancio di esercizio da sottoporre alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea di cui al precedente articolo 18.

In ogni caso il Consiglio territoriale si riunisce su decisione del Presidente o qualora almeno un quinto dei componenti ne richiedano la convocazione.

ARTICOLO 20 - Assenze ingiustificate

I componenti potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio territoriale nel caso di due assenze consecutive non giustificate.

ARTICOLO 21 - Modalità telematica

La partecipazione alle varie riunioni e/o le votazioni possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/ votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 22 - La Direzione Territoriale

La Direzione Territoriale è eletta dal Consiglio Territoriale è l'organo di governo territoriale dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS, è convocata e presieduta dal Presidente Territoriale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario Territoriale ed ha i seguenti compiti:

- predispone gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Territoriale;
- garantisce l'attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Territoriale;
- nomina i responsabili delle strutture territoriali.
- cura la tenuta del libro degli associati

Fanno parte di diritto della Direzione territoriale il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario.

ARTICOLO 23 - Il Presidente Territoriale

Il Presidente Territoriale è eletto dal Consiglio Territoriale ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA F.I.S.A. APS

Beccherie¹⁰ / incarico Cavalotti Mura

Celli
Berlusconi
V.lli
[Signature]



- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriale;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi;
- designa il Vicepresidente Territoriale Vicario.

Al presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni nel territorio, eventualmente anche delegando, per specifici temi, un membro del Consiglio Territoriale.

In caso d'urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio territoriale, con l'obbligo di riferirne allo stesso alla prima riunione successiva.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 24 - I Vicepresidenti

I Vicepresidenti Territoriali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Territoriale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Territoriale designa per la ratifica del Consiglio Territoriale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 25 - Il Segretario Territoriale

Il Segretario Territoriale garantisce il funzionamento delle strutture provinciali, segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati e tiene il contatto con le strutture di base.

Il Segretario Territoriale predispone il bilancio di esercizio.

ARTICOLO 26 - Organi di garanzia e controllo

L'organo di controllo ai vari livelli istituzionali, anche monocratico, è nominato da Congresso Territoriale, solo nei casi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Beo ke figcor 6 cadato. mia

Buon sign

Cell

V. G. P.

[Signature]

[Signature]



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, avuto particolare riguardo delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 27 - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

E nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017

E formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Esso presenta annualmente al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul bilancio di esercizio e ne invia copia al Collegio Regionale e Nazionale.

TITOLO IV – PARITA' DI GENERE

ARTICOLO 28 - Parità di genere

L'Associazione ARCI PESCA FISA C.T. BERGAMO BRESCIA APS promuove la parità di genere, incentivando la presenza e la partecipazione delle donne alla vita associativa, con apposita azione di sensibilizzazione rivolta sia in ambito sociale che nella società civile.

TITOLO V - COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 29 - Commissariamento

I Comitati Territoriali possono essere commissariati per:

- mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;
- gravi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti;
- mancato deposito del bilancio di esercizio ai vari livelli;
- gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;

La Direzione Nazionale dell'ARCI PESCA FISA APS può disporre il commissariamento dei Comitati Regionali, Interregionali e Territoriali.

La Direzione Regionale può disporre il commissariamento dei Comitati Territoriali. Il Presidente Territoriale provvederà alla nomina dei Commissari.

Brescia Francesco

Padaloni Mire

Padaloni Mire
Celli
Villa
[Signature]



La procedura di commissariamento è attivata dagli organi previsti dallo statuto.

La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

ARTICOLO 30 - Commissario

Il Commissario è designato dal Consiglio territoriale e affiancherà il Consiglio nella risoluzione delle problematiche rilevate.

Risponde all'organismo che lo ha nominato e predispone gli atti necessari al ripristino, nel più breve tempo possibile degli organismi commissariati.

TITOLO VI - PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 31 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sono fonti di finanziamento dei Comitati Territoriali:

- i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi per il corpo sociale;
- le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.
- le sottoscrizioni e le raccolte di fondi mediante la realizzazione di concorsi a premi secondo le vigenti normative;
- i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene dalle quote associative annuali, nonché contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati e da ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 32 - Rapporti di lavoro e volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti.

Brooke Lianco

Carla M. M. M.



Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni preventivamente definite nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 33 - I Poteri di Rappresentanza

Il Presidente Territoriale ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del livello territoriale che rappresenta ed ha quindi facoltà:

- di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa;
- compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o reali a favore di terzi.

Il Presidente Territoriale, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate.

ARTICOLO 34 - L'Esercizio Sociale e il Bilancio

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo dell'approvazione del bilancio di esercizio redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto è predisposto dal Segretario Territoriale che lo sottopone alla visione al Consiglio Territoriale di cui al precedente art. 18 e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea dei soci di cui al precedente art. 17.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l'approvazione della Direzione Territoriale a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il Consiglio Territoriale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 sarà redatto il bilancio sociale.

ARTICOLO 35

È fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dei proventi delle attività, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

Beechere Franco G

Carla Petti Maria

Handwritten signature or initials in the top right corner.



ARTICOLO 36 - Libri sociali

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- 1) fare richiesta scritta per il libro di cui intende prendere visione;
- 2) specificare la motivazione, che deve essere circoscritta. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- 3) sono ammessi a fare richiesta di consultazione solo gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- 4) in caso di accoglimento della richiesta, la Direzione permette entro tre mesi la consultazione del libro nei locali della sede competente stabilendo il giorno e l'orario di consultazione;
- 5) in caso di rigetto della richiesta, l'interessato ricorrere al Collegio dei Garanti competente, il quale si pronuncerà in maniera insindacabile entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

TITOLO VII - SCIoglimento

ARTICOLO 37 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato di ARCI PESCA FISA, in subordine ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Congresso Territoriale.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO VIII - MODIFICHE STATUTARIE

ARTICOLO 38 - Modifiche allo statuto

La modifica dello statuto di ARCI PESCA FISA C.T. BERGAMO BRESCIA APS avviene da parte del Congresso Territoriale, secondo le modalità e i quorum indicati del precedente art. 17.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune in cui ha sede ARCI PESCA F.I.S.A. C.T. BERGAMO BRESCIA APS può essere deliberata dal Consiglio Territoriale e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO IX - NORME FINALI

ARTICOLO 39 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia in particolare del CTS.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Bergamo

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

Il 19/02/2025

Al n° 68

Serie 3

Importo ESNTB



Cella Bruno

[Signature]

[Signature]

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

